

**Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per l'edilizia, adottati con DM 11 gennaio 2017 e pubblicato sulla G.U del 28 gennaio 2017.**

## **Protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici**

**D:** *In premessa al par. 1.2 si fa riferimento ai protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. E' possibile fare degli esempi?*

**R:** alcuni esempi di protocolli validi sono: ITACA, LEED, BREEAM, WELL, etc

## **Criterio 2.3.1 Diagnosi energetica**

**D:** *Qual è il professionista accreditato a cui ci si riferisce nella verifica?*

**R:** Per quanto attiene la Diagnosi le uniche figure specializzate (vedi Dlgs 102/14) sono:

- EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
- Auditor energetico - AE, riferimento norma UNI CEI 16247 parte 5 e di prossima certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024,

## **Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata**

**D:** *è richiesto un chiarimento riguardo ad alcune tipologie di materiali*

a) *elemento prefabbricato realizzato con solo calcestruzzo (es: blocchi, masselli, alcune tipologie di tubi): il produttore dichiara, con verifica da parte di un organismo terzo, che il calcestruzzo usato per realizzare il prodotto ha un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 5% in peso (come somma delle percentuali relative ai singoli componenti), così come richiesto in 2.4.2.1 "calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati"*

- *La dichiarazione deve indicare la percentuale esatta della materia riciclata, oppure è sufficiente dichiarare che si supera il minimo richiesto?*

- *è necessario specificare la % relativa ad ogni singola componente, oppure solo la percentuale totale?*

b) *elemento prefabbricato realizzato con materiali aggiuntivi al solo calcestruzzo (elementi in cls armato come travi, pilastri, tubi, elementi in cls armato e comprendenti uno strato di isolante come pannelli da parete, alcuni tipi di solaio). La dichiarazione del contenuto in riciclato fa riferimento alla percentuale complessiva di riciclato nell'elemento.*

- *quali sono i criteri da applicare?*

- *i criteri relativi ai singoli materiali (2.4.2.1 per il calcestruzzo, 2.4.2.4 per l'acciaio d'armatura, 2.4.2.8 per il materiale isolante), oppure il criterio generale 2.4.1?*

- *nel caso di applicazione del criterio generale (2.4.1.2) è necessario indicare la percentuale totale di materiale riciclato oppure bisogna dichiarare i valori relativi ai singoli materiali costituenti?*
- *nel caso di dichiarazione della percentuale totale, esiste un valore minimo in qualche parte del decreto?*
- *nel caso di indicazione del quantitativo percentuale di ogni singolo componente, occorre rispettare i minimi imposti da 2.4.2.1, 2.4.2.4, 2.4.2.8 per i singoli componenti?*

**R:**

- a) Almeno il 5% sul peso del prodotto va inteso come somma delle singole componenti. La verifica di questo criterio prevede che la percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle diverse opzioni specificate nel testo del criterio. Deve quindi essere dimostrata l'esatta %. Non viene invece richiesta la % di contenuto di riciclato per ogni singola componente ma solo la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.
- b) Il criterio 2.4.1.2 prescrive che il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati per l'edificio. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Ciò significa che se un materiale rientra tra quelli richiamati nei singoli criteri specificati del cap. 2.4.2 allora vale quanto ivi scritto.  
 Nel caso da lei riportato gli elementi prefabbricati realizzati con materiali aggiuntivi al solo calcestruzzo non rientrano in pieno nella previsione del criterio 2.4.2.1 quindi vale quanto scritto nel criterio generale 2.4.1.2. Se tra questi elementi compositi vi sono materiali non strutturali, questi vanno conteggiati nel 5% di quel 15% totale.  
 Facendo un esempio: in un edificio sono utilizzati l'80% di materiali strutturali e il 20% non strutturali. Il 15% del totale di tutti i materiali deve essere costituito da materiali riciclati. Quindi la somma della percentuale di riciclato contenuto in tutti i materiali deve essere almeno del 15%, quindi potrebbe anche più alta.  
 Di tale percentuale almeno il 5% deve essere la parte riciclata di materiali non strutturali quindi prendendo il caso minimo del 15% può essere p.es 10+5 oppure 8+7, ma non 11+4 o 12+3. Se il totale fosse più alto del 15%, p.es il 20%, allora potremmo avere il 10+10 o 15+5, ma non 16+4. In queste scelte incide anche quanto previsto dal DM 24 maggio 2016 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/07/16A04196/sg>) sulla Determinazione dei punteggi premianti per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o da recupero.
- c) Nei casi in cui si applica il 2.4.1.2 la verifica prevede che il progettista debba fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle diverse opzioni specificate nel testo del criterio. Quindi le informazioni da dare sono due: l'elenco dei componenti costituiti, anche parzialmente, da materiale riciclato e la % di materiale riciclato contenuto in questi componenti, ma, avendosi l'elenco dei materiali, la % di riciclato deve essere riportata per ogni materiale in elenco.
- d) La % totale come detto prima è prevista dallo stesso 2.4.2.1 cioè almeno il 15%.
- e) Nel caso di componenti edilizi complessi costituiti da più di un materiale, come p.es un insieme di calcestruzzo, isolante e acciaio, essendo questi singoli materiali contemplati tra i casi specifici richiamati nel cap. 2.4.2 vanno rispettate le % ivi indicate per ogni singolo materiale, quindi quelle % indicate nei criteri 2.4.2.1, 2.4.2.4, 2.4.2.8.

#### **Criterio 2.4.1.5 Sostanze pericolose**

**D:** *Nel criterio è riportato che Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): (segue elenco frasi di rischio). Ma le frasi di rischio riportate non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento, come mai?*

**R:** E' stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle che si è ritenuto necessario citare.

#### **Criterio 2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare**

**D:** Il requisito relativo all'immissione nell'ambiente interno di radiazione solare diretta, di cui al punto 2.3.5.3, è ottemperabile solo con il ricorso ai sistemi di schermatura/ombreggiamento, oppure è possibile fare ricorso ad altre tipologie di soluzioni in posizione interna, esterna ed integrata rispetto alle vetrazioni a cui sono poste a protezione?

**R:** Il soddisfacimento del requisito può essere raggiunto anche attraverso le sole e specifiche caratteristiche della componente vetrata (ad esempio i vetri selettivi e a controllo solare).

#### **Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti**

**D:** *quali sono i professionisti accreditati ai fini dell'applicazione di questo criterio?*

**R:** Nell'ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.

#### **Criterio 2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto**

**D:** *Ai sensi del Codice degli Appalti tale criterio è tra quelli di cui tenere conto ai fini della stesura dei bandi di gara. Di norma la % assegnata per i criteri premianti è decisa dalla stazione appaltante ma nel testo del criterio è specificata anche una % minima del 5% per i materiali riciclati post consumo. Come mai?*

**R:** Il motivo di tale riferimento è quanto sancito dall'art. 206-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che "Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo." Tale DM del MATTM è quello del 24/05/16 pubblicato in GU del 07/06/16 con cui è stato stabilito che tale % minima sia del 5%.